

ECC.MO T.A.R. LAZIO

ROMA

ATTO DI RIASSUNZIONE

ex art.15, comma 4, c.p.a.

Per il **dott. Giuseppe FERRARA** (c.f. FRRGPP78A13H703X), nato a Salerno il 13.01.1978 e residente in Cava de' Tirreni(SA) alla Via A. Rodia n.8, rappresentato e difeso -giusta procura alle liti allegata al presente atto - dagli avv.ti Francesco Lanocita (c.f.: LNCFNC53R25H703P pec: francomassimolanocita@pec.giuffre.it) e Simona Corradino (c.f.: CRRSMN75B51H703H pec: avvsimonacorradino@pec.giuffre.it), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio agli indirizzi pec francomassimolanocita@pec.giuffre.it, avvsimonacorradino@pec.giuffre.it, ovvero al numero fax 089225819, congiuntamente ai quali elettivamente domicilia in Roma, alla presso lo studio dell'avv. Leopoldo Fiorentino alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 (studio Carlini),

CONTRO

- l' **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania**, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- il dott. Lorenzo Federici (c.f.: FDRLNZ60T25F839Q), residente in Napoli alla Via F.P. Michetti n.1, c.a.p. 80127;

PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO

- PREVIA SOSPENSIONE ED ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI ANCHE INAUDITA

ALTERA PARTE -

1) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di

Napoli – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, approvate con il provvedimento della Direzione Generale per la Campania prot. n. 16097 del 10.09.2020;

- 2) del provvedimento della Direzione Generale per la Campania prot. n. 16113 del 10.09.2020 e dei relativi allegati;
- 3) del decreto n.14837 del 01.09.2020 di esclusione dei candidati ritenuti privi dei requisiti richiesti emesso dalla Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dei relativi allegati;
- 4) dell’ordinanza ministeriale n.60 del 10.07.2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale educativo, nella parte in cui prevede l’asserito necessario possesso del “ requisito del servizio specifico”;
- 5) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali, ivi compresi per quanto di ragione, l’allegato E di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca n. 259 del 09.05.2017, nonché dei chiarimenti ministeriali in merito all’Ordinanza n.60/2020 contenuti nell’atto a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

PREMESSO CHE

- con ricorso notificato il 22/09/2020 il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati previa loro sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare;

- il ricorso è stato iscritto al numero 3263/2020 innanzi al TAR Campania-Napoli;
- all'esito dell'udienza cautelare del 14/10/2020, con l'ordinanza n.4664 del 21.10.2020, il Collegio ha declinato la propria competenza in favore del TAR Lazio-Roma;
- con il presente atto si riassume, ai sensi dell'art.15, comma 4, c.p.a. il giudizio indicato trascrivendosi integralmente di seguito il ricorso.

“ECC.MO T.A.R. CAMPANIA

NAPOLI

Ricorre il **dott. Giuseppe FERRARA** (c.f. FRRGPP78A13H703X), nato a Salerno il 13.01.1978 e residente in Cava de' Tirreni(SA) alla Via A. Rodia n.8, rappresentato e difeso -giusta procura alle liti allegata al presente atto - dagli avv.ti Francesco Lanocita (c.f.: LNCFNC53R25H703P pec: francomassimolanocita@pec.giuffre.it) e Simona Corradino (c.f.: CRRSMN75B51H703H pec: avvsimonacorradino@pec.giuffre.it), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio agli indirizzi pec francomassimolanocita@pec.giuffre.it, avvsimonacorradino@pec.giuffre.it, ovvero al numero fax 089225819, congiuntamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Caracciolo n. 15 c/o avv. Felice Laudadio,

CONTRO

- l' **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania**, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia all'indirizzo pec ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia all'indirizzo pec ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;
- il dott. Lorenzo Federici (c.f.: FDRLNZ60T25F839Q), residente in Napoli alla Via F.P. Michetti n.1, c.a.p. 80127;

PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO

- PREVIA SOSPENSIONE ED ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI ANCHE INAUDITA

ALTERA PARTE -

- 6) delle **graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive** della provincia di Napoli – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, approvate con il provvedimento della Direzione Generale per la Campania prot. n. 16097 del 10.09.2020;
- 7) del provvedimento della Direzione Generale per la Campania prot. n. 16113 del 10.09.2020 e dei relativi allegati;
- 8) del decreto n.14837 del 01.09.2020 di esclusione dei candidati ritenuti privi dei requisiti richiesti emesso dalla Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dei relativi allegati;
- 9) dell'ordinanza ministeriale n.60 del 10.07.2020 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale educativo, nella parte in cui prevede l'asserito necessario possesso del “ requisito del servizio specifico”;
- 10) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ivi compresi per quanto di ragione, l'allegato E di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 09.05.2017, nonché dei chiarimenti ministeriali in merito all'Ordinanza n.60/2020 contenuti nell'atto a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

DATI DI FATTO

Il dott. Giuseppe Ferrara, diplomato al Conservatorio Musicale di Salerno, nel triennio 2017-2020 – dopo rituale domanda – è stato regolarmente inserito nelle graduatorie d'Istituto (G.I.) perché in possesso dei titoli per l'insegnamento nelle seguenti classi di concorso:

A- 55: strumento musicale nei licei musicali;

A- 29 (ex 31/A): educazione musicale nella secondaria di secondo grado;

A-30 (ex 32/A): educazione musicale nella secondaria di primo grado;

A-56 (ex 77/A): strumento nella secondaria di primo grado;

AL 55: tromba nei licei musicali;

AL56: tromba nella scuola media.

In ragione dell'inserimento nelle menzionate graduatorie per il triennio 2017-2020, a seguito della pubblicazione dell'O.M. 60/2020, il ricorrente ha presentato domanda per essere inserito (per le classi di concorso per cui possiede i titoli) nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. G.P.S.).

Deve essere subito evidenziato che la seconda fascia è quella riservata ai docenti non abilitati e che, ad oggi, non è stato ancora avviato uno specifico percorso di abilitazione per gli aspiranti docenti musicisti nella scuola secondaria di secondo grado / Licei musicali.

Senonchè, dopo un primo inserimento nella graduatoria in argomento del 03.09.2020, il dott. Ferrara ha verificato il suo mancato inserimento nelle successive graduatorie (da ultimo quella definitiva del 10.09.2020), pur non avendo ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, né riscontro al reclamo inoltrato il 09.09.2020.

I provvedimenti impugnati sono ingiusti ed illegittimi e devono essere annullati – previa sospensione e/o adozione di idonee misure cautelari che consentano al ricorrente il suo

inserimento con riserva – per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 97 COST.; ARTT 1 E SEG. L.241/1990; D.M. 666/2019; D.L. 22/2020 CONV. IN L. 41/2020; D.M. 259/2017; O.M. 60/2020) – ECCESSO DI POTERE (CARENZA DEI PRESUPPOSTI; OMESSA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE; SVIAMENTO; ERRONEITÀ; PERPLESSITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO.

A) L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 disciplina per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno.

Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia per la classe di concorso A - 55 (strumento musicale) l’art. 4, comma 2, dell’ordinanza ministeriale, possono presentare domanda gli aspiranti che:

a) **privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso, siano in possesso dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n.259;**

b) **privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, siano in possesso, congiuntamente: i. dei titoli previsti dall’allegato E al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n.259; ii. dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 59/17.**

Ebbene, emerge *per tabulas*, che il precitato comma 2 rinvia **solo ai titoli di cui all’allegato E, senza alcun riferimento al servizio specifico.**

Tale unica e coerente applicazione della disposizione è supportata anche da altri motivi

logici.

Il primo è che nel caso in cui anche per l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia fosse stato necessario il requisito del servizio specifico (svolto nelle specifiche classi di concorso dei licei musicali), l' Ordinanza Ministeriale 60/2020 l'avrebbe specificato espressamente, analogamente a quanto disposto per il comma 1 del medesimo art. 4 riferito ai docenti abilitati.

Detta disposizione (art. 4, comma 1), infatti, così recita: *“Ai sensi dell’Ordinamento delle classi di concorso, hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS, nelle more dell’espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell’istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, **gli aspiranti in possesso dell’abilitazione per le classi di concorso A29, A-30, A-56 che abbiano svolto, ai sensi dell’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali e che siano in possesso dei titoli previsti dal predetto allegato**, ovvero di titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti, riconosciuti validi per le predette classi di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e congiunti alla certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana ai sensi della nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274”.*

L’espressa ed inequivocabile distinzione tra il primo ed il secondo comma dell’art. 4

risiede proprio nel fatto che solo nel primo caso, ovvero per l'inserimento nella prima fascia delle GPS – riservata ai docenti abilitati – è richiesto il requisito dell'esperienza specifica, non anche per i docenti non abilitati.

Infatti, il secondo motivo, che peraltro trova conforto in quanto sin qui esposto, è che non risponde a ragionevolezza e proporzionalità richiedere un'esperienza di “servizio” a docenti non abilitati per accedere peraltro a graduatorie (secondarie) a loro riservate!

La violazione di legge è palese.

Sicchè, nella fattispecie in esame, **il ricorrente è stato ingiustamente escluso dalle graduatorie in argomento perché in possesso dei titoli richiesti dalle disposizioni vigenti, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.**

B) Nel caso in cui si volesse ritenere legittima l'interpretazione e la conseguente applicazione dell'O.M. 60/2020 e dell'allegato E del D.M. 259/2017, gli stessi sono affetti da illegittimità per palese violazione dell'art. 3 della Carta Costituzionale, nonché dei principi che regolano l'accesso al lavoro in condizioni di parità e non discriminazione.

Tanto più che, ai fini dell'individuazione dei corretti titoli di accesso alle specifiche classi di concorso, il riferimento corretto è al D.P.R. 19/2016.

A tanto si aggiunge il dato che, in ragione dell'emergenza epidemiologica, il Legislatore ha addirittura previsto la partecipazione ai procedimenti in argomento anche di quei soggetti non ancora in possesso del diploma; l'art. 1, comma 7, d.l. 22/2020, recita che *“qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con*

riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione”.

Sulla base di tale disposizione normativa, il TAR Lazio Roma, con ordinanza 5912 del 15.09.2020, ha disposto l’inserimento in detta graduatoria “con riserva”, dei diplomanti esterni in possesso dei prescritti n. 24 crediti formativi CFU che conseguiranno il diploma di maturità presso la scuola statale nel mese di settembre 2020, così come disposto dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 1 c.7 e dall'Ordinanza Ministeriale 27.06.2020, n.41, art. 6, comma 2.

È di palmare evidenza che i soggetti non ancora diplomati non possono essere in possesso del requisito del “servizio specifico”.

Sicchè, coerenza e logicità impongono di concludere che le supplenze – soprattutto per le classi di concorso per le quali i corsi abilitanti non sono ancora istituiti – ben possono essere attribuite agli aspiranti in possesso dei soli titoli scolastici!

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede all'Ecc.mo Tribunale di voler disporre, ai sensi degli articoli 64 e 65 c.p.a. l'acquisizione degli atti sui quali i provvedimenti impugnati si fondano.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

Il pregiudizio è grave ed irreparabile atteso che, nonostante la grave carenza di docenti scolastici denunciata in questi giorni a causa della crisi epidemiologica, al ricorrente è inibita la possibilità di poter essere chiamato come supplente nonostante il possesso dei titoli richiesti dall’ordinanza ministeriale 60/2020.

Al pregiudizio evidentemente subito si potrebbe ovviare stabilendo l’inserimento con riserva del ricorrente nelle GPS; tale tutela cautelare garantirebbe anche il prevalente

interesse pubblico finalizzato a garantire la copertura delle cattedre nei diversi plessi scolastici.

CONCLUSIONI

Alla stregua delle argomentazioni svolte, si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato agli atti giudiziari, si dichiara che la controversia concerne procedure concorsuali e che il contributo versato è di € 325,00.

Salerno/Napoli, lì 20.09.2020

(avv. Francesco Lanocita)

(avv. Simona Corradino)

ECC.MO SIG. PRESIDENTE DEL TAR CAMPANIA - NAPOLI

ISTANZA

DI ADOZIONE DI DECRETO PRESIDENZIALE DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI EX

ART. 56 CPC

I sottoscritti avv.ti Francesco Lanocita e Simona Corradino, procuratori costituiti del **dott. Giuseppe FERRARA** (c.f. FRRGPP78A13H703X), nato a Salerno il 13.01.1978 e residente in Cava de' Tirreni (SA) alla Via A. Rodia n.8,

PREMESSO

- che con l'Ordinanza 60/2020 il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno;
- che ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia per la classe di concorso A -55 (strumento musicale) l'art. 4, comma 2, dell'ordinanza ministeriale, possono presentare domanda gli aspiranti che: a) privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso, **siano in possesso dei titoli previsti dall'allegato E** al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n.259;
- che il ricorrente, come da documentazione allegata e ritualmente consegnata all'Autorità resistente, è in possesso dei previsti requisiti per l'inserimento nelle graduatorie provinciali scolastiche per le supplenze;
- che, conseguentemente, il suo mancato inserimento nelle predette graduatorie è palesemente illegittimo;
- che la prima Camera di Consiglio utile è prevista ad anno scolastico ampiamente iniziato con la conseguenza che, nelle more, il ricorrente potrebbe non essere chiamato come supplente per sopperire a cattedre vuote;

- che al pregiudizio evidentemente subito si potrebbe ovviare stabilendo l'inserimento con riserva del ricorrente nelle GPS;
- che in tal modo sarebbe salvaguardato anche il prevalente interesse pubblico vista la denunciata carenza di personale docente durante l'emergenza epidemiologica;

TUTTO CIÒ PREMESSO

alla luce di quanto sopra, i sottoscritti avvocati rivolgono

ISTANZA

a S.E. il Presidente affinché, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., verificata l'eccezionale urgenza e gravità, si compiaccia di sospendere l'esecutività dei provvedimenti impugnati ovvero disporre l'inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il periodo intercorrente fino alla prossima Camera di Consiglio utile.

I sottoscritti chiedono, altresì, in ipotesi di accoglimento della richiesta interinale, l'autorizzazione a darne comunicazione, in nome e per conto della propria assistita, a mezzo fax.

Salerno/Napoli, lì 20.09.2020

(avv. Francesco Lanocita)

(avv. Simona Corradino)"

Tutto ciò premesso, con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già formulate con il ricorso introduttivo, con accoglimento delle seguenti

Conclusioni

- In via preliminare, sospendere gli atti impugnati per le argomentazioni svolte nell'istanza cautelare ovvero onde consentire l'inserimento con riserva del ricorrente nelle GPS;

- nel merito, accogliere il ricorso con ogni conseguenza di legge.

Non è dovuto contributo unificato ai sensi per gli effetti dell'art.13, co.6, DPR 115/2002, trattandosi di riassunzione ai sensi dell'art.16 c.p.c.

Roma lì, 11/11/2020

(avv. Francesco Lanocita)

(avv. Simona Corradino)